Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 7 maggio 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 gennaio 1971, n. **222.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea (n. 63) relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari, adottata a Londra il 7 giugno 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea (n. 63) relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari, adottata a Londra il 7 giugno 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 6 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

European Convention on the abolition of legalisation of documents executed by diplomatic agents or consular officers.

The member States of the Council of Europe, signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its Members;

Considering that relations between the member States, as well as relations between their diplomatic agents or consular officers, are increasingly based on mutual trust;

Considering that the abolition of legalisation is likely to strengthen the ties between the member States by making it possible to use foreign documents in the same manner as documents emanating from national authorities;

Convinced of the need to abolish the requirement of legalisation of documents executed by their diplomatic agents or consular officers,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Convention, legalisation means only the formality used to certify the authenticity of the signature on a document, the capacity in which the person signing such document has acted and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which such document bears.

Article 2

1. This Convention shall apply to documents which have been executed by diplomatic agents or consular officers of a Contracting Party, acting in their official capacity and exercising their functions in the territory of any State, and which have to be produced:

(*a*) either in the territory of another Contracting Party, or

(*b*) to the diplomatic agents or consular officers of another Contracting Party exercising their functions in the territory of a State which is not a party to this Convention.

2. This Convention shall also apply to official certificates, such as those recording the registration of a document or the fact that it was in existence on a certain date, and authentications of signatures, appended by diplomatic agents or consular officers to documents other than those referred to in paragraph 1.

Article 3

Each Contracting Party shall exempt from legalisation documents to which this Convention applies.

Article 4

1. Each Contracting Party shall take the measures necessary to avoid the carrying out by its authorities of legalisations in cases where this Convention abolishes legalisation.

2. Each Contracting Party shall provide for the verification, where necessary, of the authenticity of the documents to which this Convention applies. Such verification shall not give rise to payment of any taxes or expenses and shall be carried out as quickly as possible.

Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires.

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres;

Considérant que les relations entre les Etats membres, ainsi qu'entre leurs agents diplomatiques ou consulaires, sont de plus en plus fondées sur une confiance réciproque;

Considérant que la suppression de la légalisation tend à renforcer les liens entre les Etats membres en permettant l'utilisation de documents étrangers au même titre que ceux qui émanent des autorités nationales;

Convaincus de la nécessité de supprimer l'exigence de la légalisation des actes établis par leurs agents diplomatiques ou consulaires,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

La légalisation, au sens de la présente Convention, ne recouvre que la formalité destinée à attester la véracité de la signature apposée sur un acte, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Article 2

1. La présente Convention s'applique aux actes établis en leur qualité officielle par les agents diplomatiques ou consulaires d'une Partie Contractante exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout Etat et qui doivent être produits:

(*a*) sur le territoire d'une autre Partie Contractante, ou

(*b*) devant des agents diplomatiques ou consulaires d'une autre Partie Contractante, exerçant leurs fonctions sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention.

2. Elle s'applique également aux déclarations officielles, telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposés par les agents diplomatiques ou consulaires sur des actes autres que ceux visés au paragraphe précédent.

Article 3

Chacune des Parties Contractantes dispense de légalisation les actes auxquels s'applique la présente Convention.

Article 4

1. Chacune des Parties Contractantes prendra les mesures nécessaires pour éviter que ses autorités ne procèdent à la légalisation dans les cas où la présente Convention en prescrit la suppression.

2. Elle assurera la vérification, en cas de nécessité, de l'origine des actes auxquels s'applique la présente Convention. Cette vérification ne donnera lieu au paiement d'aucune taxe ou frais quelconque et devra être operee le plus rapidement possible.

Article 5

This Convention shall, as between the Contracting Parties, prevail over the provisions of any treaties, conventions or agreements which provide, or shall provide, for legalisation of the authenticity of the signature of a diplomatic agent or consular officer, the capacity in which such person signing the document has acted, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the document bears.

Article 6

1. This Convention shall be open to signature by the member States of the Council of Europe. It shall be subject to ratification or acceptance. Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

2. This Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of the third instrument of ratification or acceptance.

3. In respect of a signatory State ratifying or accepting subsequently, the Convention shall come into force three months after the date of the deposit of its instrument of ratification or acceptance.

Article 7

1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any State not a Member of the Council of Europe to accede to this Convention.

2. Such accession shall be effected by depositing with the Secretary General of the Council of Europe an instrument of accession which shall take effect three months after the date of its deposit.

Article 8

1. Any Contracting Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2. Any Contracting Party may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession or at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend this Convention to any other territory or territories specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings.

3. Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn according to the procedure laid down in Article 9 of this Convention.

Article 9

1. This Convention shall remain in force indefinitely.

2. Any Contracting Party may, in so far as it is concerned, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

3. Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary General of such notification.

Article 5

La présente Convention prévaudra, dans les relations entre les Parties Contractantes, sur les dispositions des traités, conventions ou accords qui soumettent ou soumettront à la légalisation la véracité de la signature des agents diplomatiques ou consulaires, la qualité en laquelle le signataire d'un acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu.

Article 6

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 7

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Article 8

1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie Contractante peut, au momentit du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou pour lequel Elle est habilitée à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 9 de la présente Convention.

Article 9

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 10

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council and any State which has acceded to this Convention of:

(*a*) any signature;

(*b*) any deposit of an instrument of ratification, acceptance or accession;

(*c*) any date of entry into force of this Convention;

(*d*) any declaration received in pursuance of the provisions of Article 8;

(*e*) any notification received in pursuance of the provisions of Article 9 and the date on which denunciation takes effect.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

DONE AT LONDON, this 7th June 1968, in English and French, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding States.

Article 10

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

(*a*) toute signature;

(*b*) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

(*c*) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention;

(*d*) toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 8;

(*e*) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 9 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT À LONDRES, le 7 juin 1968, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

For the Government of the Republic of Austria: — *Pour le Gouvernement de la République d'Autriche*:

For the Government of the Kingdom of Belgium: — *Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique*:

For the Government of the Republic of Cyprus: — *Pour le Gouvernement de la République de Chypre*:

For the Government of the Kingdom of Denmark: — *Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark*:

For the Government of the French Republic: — *Pour le Gouvernement de la République française*:

Henri BLIN

For the Government of the Federal Republic of Germany: — *Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne*:

Gustav HEINEMANN

For the Government of the Kingdom of Greece: — *Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce*:

K. KALABOKIAS

For the Government of the Iceland Republic: — *Pour le Gouvernement de la République islandaise*:

For the Government of Ireland: — *Pour le Gouvernement d'Irlande*:

For the Government of the Italian Republic: — *Pour le Gouvernement de la République italienne*:

For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg: — *Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg*:

J. DUPONG

For the Government of Malta: — *Pour le Gouvernement de Malte*:

Tommaso CARUANA DEMAJO

For the Government of the Kingdom of the Netherlands: — *Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas*:

For the Government of the Kingdom of Norway: — *Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège*:

For the Government of the Kingdom of Sweden: — *Pour le Gouvernement du Royaume de Suède*:

Herman KLING

For the Government of the Swiss Confederation: — *Pour le Gouvernement de la Confédération suisse*:

L. von MOOS

For the Government of the Turkish Republic: — *Pour le Gouvernement de la République turque*:

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: — *Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord*:

GARDINER C.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

MORO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione degli atti redatti dai rappresentanti diplomatici o consolari.

(N. 63 della serie dei trattati del Consiglio d'Europa)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione;

Considerato che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra gli Stati membri;

Considerato che i rapporti fra gli Stati membri, come pure i rapporti fra i loro rappresentanti diplomatici o consolari, sono sempre più fondati sulla reciproca fiducia;

Considerato che la soppressione della legalizzazione tende a rafforzare i vincoli fra gli Stati membri, permettendo l'utilizzazione di documenti stranieri allo stesso titolo di quelli emanati dalle autorità nazionali;

Convinti della necessità di rinunciare all'esigenza della legalizzazione degli atti redatti dai loro rappresentanti diplomatici o consolari;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La legalizzazione, ai sensi della presente Convenzione, indica unicamente la formalità necessaria ad attestare l'autenticità della firma apposta sull'atto, le funzioni in virtù delle quali la persona ha firmato l'atto e, se del caso, l'autenticità del sigillo o del bollo di cui il documento è munito.

Articolo 2

1. La presente Convenzione si applica agli atti redatti ufficialmente dai rappresentanti diplomatici o consolari di una Parte Contraente, nell'esercizio delle loro funzioni sul territorio di qualsiasi Stato, e che devono essere esibiti:

a) sul territorio di un'altra Parte Contraente, oppure

b) ai rappresentanti diplomatici o consolari di un'altra Parte Contraente, esercitanti le loro funzioni sul territorio di uno Stato non aderente alla presente Convenzione.

2. Essa si applica inoltre alle dichiarazioni ufficiali, quali le citazioni relative alla registrazione, l'attestazione che il documento esisteva ad una certa data, l'autenticazione delle firme apposte dai rappresentanti diplomatici o consolari a documenti diversi da quelli considerati nel paragrafo precedente.

Articolo 3

Ogni Parte Contraente dispensa dalla legalizzazione tutti gli atti ai quali si applica la presente Convenzione.

Articolo 4

1. Ogni Parte Contraente adotterà i provvedimenti necessari ad evitare che le proprie autorità procedano alla legalizzazione nei casi in cui la presente Convenzione ne prescriva invece la soppressione.

2. Essa accerterà, se necessario, la verifica dell'autenticità degli atti ai quali si applica la presente Convenzione. Tale verifica non comporterà alcun pagamento di tasse o spese e verrà compiuta nel piu breve tempo possibile.

Articolo 5

La presente Convenzione prevarrà, nei rapporti fra le Parti Contraenti, sulle clausole di tutti i trattati, convenzioni od accordi che prevedono o prevederanno in futuro la legalizzazione dell'autenticità della firma di un rappresentante diplomatico o consolare, le funzioni in virtù delle quali egli ha firmato l'atto e, ove occorra, l'autenticità del sigillo o del bollo di cui è munito il documento.

Articolo 6

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica o ad accettazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui verrà depositato il terzo strumento di ratifica o di accettazione.

3. Essa entrerà in vigore per ogni altro Stato che la ratifichi o l'accetti successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione.

Articolo 7

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualunque Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà efficacia tre mesi dopo la data di tale deposito.

Articolo 8

1. Ogni Parte Contraente potrà, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Parte Contraente potrà, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altra data successiva, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione da indirizzare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio che sia indicato nella dichiarazione stessa, e di chi essa curi le relazioni internazionali per il quale sia abilitata alla stipulazione.

3. Ogni dichiarazione che sia stata fatta in virtù del paragrafo precedente potrà, per quel che riguarda qualsiasi territorio citato in tale dichiarazione, essere ritirata alle condizioni previste dall'articolo 9 della presente Convenzione.

Articolo 9

1. La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato.

2. Ogni Parte Contraente, per quel che la riguarda, potrà denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. Tale denuncia avrà efficacia sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne avrà ricevuto notifica.

Articolo 10

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni altro Stato che aderisca alla presente Convenzione:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione;

d) ogni dichiarazione ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 8;

e) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 9 e la data a partire dalla quale la denuncia avrà efficacia.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO A LONDRA, il 7 giugno 1968, nelle lingue Francese ed Inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari ed aderenti.

Per il Governo della Repubblica d'Austria:

Per il Governo del Regno del Belgio:

Per il Governo della Repubblica di Cipro:

Per il Governo del Regno di Danimarca:

Per il Governo della Repubblica francese:
Henri BLIN

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania:
Gustav HEINEMANN

Per il Governo del Regno di Grecia:
K. KALABOKIAS

Per il Governo della Repubblica islandese:

Per il Governo d'Irlanda:

Per il Governo della Repubblica italiana:

Per il Governo del Granducato di Lussemburgo:
J. DUPONG

Per il Governo di Malta:
Tommaso CARUANA DEMAJO

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi:

Per il Governo del Regno di Norvegia:

Per il Governo del Regno di Svezia:
Herman KLING

Per il Governo della Confederazione elvetica:
L. von MOOS

Per il Governo della Repubblica turca:

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
GARDINER C.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. **223**.

Assoggettamento alla tutela della pubblica amministrazione della ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee nel territorio di numerosi comuni delle province di Milano e Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 94 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con il quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetto alla tutela della pubblica amministrazione il territorio dei sottospecificati comuni delle provincie di Milano e Varese;

Visto il voto 19 ottobre 1967, n. 1488, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale ha espresso parere favorevole sul proposto assoggettamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio dei seguenti comuni:

a) provincia di Milano:

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Burago di Molgora, Busnago, Cambiago, Camparada, Canegrate, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cerro Maggiore, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Desio, Garbagnate Milanese, Giussano, Grezzago, Lazzate, Legnano, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Magnago, Masate, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Pozzo d'Adda, Renate, Rescaldina, Roncello, Ronco Briantino, San Giorgio sul Legnano, San Vittore Olona, Seregno, Seveso, Solaro, Sovico, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzo

sull'Adda, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta e Vimercate;

b) provincia di Varese:

Arsago Seprio, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castellanza, Cislago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Marnate, Olgiate Olona, Origgio, Samarate, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Uboldo e Vizzola Ticino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 175. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1971, n. **224**.

Mutamento della denominazione della frazione Nigoline del comune di Corte Franca, in provincia di Brescia, in quella di « Nigoline-Bonomelli ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione n. 15 del 26 febbraio 1970, con la quale il consiglio comunale di Corte Franca (Brescia) ha chiesto che l'attuale denominazione della frazione Nigoline sia mutata in quella di « Nigoline-Bonomelli », in considerazione che colà nacque e morì l'illustre presule mons. Geremia Bonomelli;

Vista la deliberazione n. 5-26 del 29 settembre 1970, con la quale il consiglio provinciale di Brescia ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione Nigoline del comune di Corte Franca, in provincia di Brescia, è mutata in quella di « Nigoline-Bonomelli ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1971

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 177. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **225**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia di S. Michele nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria Santissima, nel comune di Castelfiorentino.

N. 225. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze, in data 21 novembre 1969, relativo al trasferimento della parrocchia di S. Michele, in località Vallecchio del comune di Castelfiorentino (Firenze), nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria Santissima che assume la nuova denominazione « Cuore Immacolato di Maria Santissima e di S. Michele », in località Ortimino dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 171. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 1,40 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai

proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 23 marzo 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(3318)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 1,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 23 marzo 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(3317)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Siamaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Siamaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 595.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4266)

Autorizzazione al comune di Senis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Senis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 455.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4267)

Autorizzazione al comune di S. Antonio Ruinas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di S. Antonio Ruinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 695.272, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4268)

Autorizzazione al comune di Neoneli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Neoneli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 835.017, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4259)

Autorizzazione al comune di Ortacesus ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Ortacesus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 658.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4260)

Autorizzazione al comune di Pimentel ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Pimentel (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 855.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4261)

Autorizzazione al comune di Pauli Arbarei ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Pauli Arbarei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 435.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4262)

Autorizzazione al comune di Palmas Arborea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Palmas Arborea (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 530.412, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4263)

Autorizzazione al comune di Siris ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Siris (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 582.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4264)

Autorizzazione al comune di Simala ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1971, il comune di Simala (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 418.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4265)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

Corso dei cambi del 5 maggio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,30	622,30	621,50	622,30	622 —	622,28	621 —	622,30	622,30	622,65
Dollaro canadese	616.50	616,50	619 —	616,50	616,50	616,50	615,75	616,50	616,50	617,50
Franco svizzero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona danese	82,95	82,95	83,15	82,95	83 —	82,94	82,80	82,95	82,95	83,05
Corona norvegese	87,33	87,33	87,42	87,33	87,30	87,31	87,25	87,33	87,33	87,30
Corona svedese	120,36	120,36	120,60	120,36	120,50	120,36	120,30	120,36	120,36	120,75
Fiorino olandese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco belga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco francese	112,925	112,925	113,22	112,925	113,15	112,92	112,92	112,925	112,92	113 —
Lira sterlina	1505,80	1505,80	1503 —	1505,80	1504,625	1505,80	1503,25	1505,80	1505,80	1506,10
Marco germanico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scellino austriaco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escudo portoghese	21,84	21,84	21,85	21,84	21,90	21,84	21,82	21,84	21,84	21,85
Peseta spagnola	8,9445	8,9445	8,95	8,9445	8,95	8,94	8,945	8,9445	8,94	8,94

Media dei titoli del 5 maggio 1971

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	92,775
Redimibile 3,50% 1934	99,50
» 3,50% (Ricostruzione)	83,275
» 5% (Ricostruzione)	94,45
» 5% (Riforma fondiaria)	94,35
» 5% (Città di Trieste)	94,525
» 5% (Beni esteri)	91,75
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,55
» 5,50% » » 1968-83	92,45
» 5,50% » » 1969-84	91,975
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	97,925
» » » 5,50% 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,45
» » » 5,50% 1977	99,775
» » » 5,50% 1978	99,375
» » » 5,50% 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	98,175
» 5% (» 1° aprile 1974)	96,125
» 5% (» 1° aprile 1975)	94,725
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	94,575
» 5% (» 1° gennaio 1977)	94,175
» 5% (» 1° aprile 1978)	94,075
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 maggio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	621,65
Dollaro canadese	616,125
Franco svizzero	—
Corona danese	82,875
Corona norvegese	87,29
Corona svedese	120,33
Fiorino olandese	—
Franco belga	—
Franco francese	112,922
Lira sterlina	1504,525
Marco germanico	—
Scellino austriaco	—
Escudo portoghese	21,83
Peseta spagnola	8,945

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 18 febbraio 1971 al 3 marzo 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 343/71 e n. 441/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)	
		dal 18-2-71 al 28-2-71	dal 1°-3-71 al 3-3-71
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:		
	B. non denaturati:		
	I. zuccheri bianchi	7,50	7,50
	II. zuccheri greggi:		
	- zuccheri canditi (1)	9,08 (2)	9,26 (2)
	- altri	zero (2)	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

— R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
— r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
— Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(3552)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Estensione dell'aiuto al magazzinaggio privato del vino da pasto al tipo di vino comune da pasto R II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sulla istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1970, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti relativi agli interventi di mercato ed agli altri adempimenti previsti per gli organismi di intervento dai regolamenti della Comunità economica europea nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento C.E.E. n. 816/70 del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare gli articoli 5 e 6 contenenti disposizioni sulla concessione di aiuti al magazzinaggio privato dei vini da pasto, in base a contratti stipulati tra il produttore proprietario del vino e l'organismo di intervento a richiesta del produttore stesso;

Visto il regolamento C.E.E. n. 945/70 del 26 maggio 1970 che determina i tipi di vino da pasto;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1437/70 del 20 luglio 1970, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto;

Viste le proprie deliberazioni rispettivamente in data 17 settembre 1970, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 5 ottobre 1970, e in data 20 novembre 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 17 dicembre 1970, recanti le condizioni per la concessione dell'aiuto al magazzinaggio privato di alcuni tipi di vino da pasto;

Visti i regolamenti C.E.E. n. 436/71 del 26 febbraio 1971 e n. 617/71 del 24 marzo 1971, che modificano il regolamento C.E.E. n. 1437/70, per quanto riguarda la data di inizio del periodo di validità di un contratto di magazzinaggio concluso nella campagna viticola 1970-71;

Visto il regolamento C.E.E. n. 703/71, del 31 marzo 1971, con il quale è accordato un aiuto al magazzinaggio privato per il vino da pasto del tipo R II, a decorrere dal 3 marzo 1971;

Ritenuta pertanto la necessità di estendere al tipo di vino comune da pasto R II l'applicazione delle condizioni di concessione dell'aiuto al magazzinaggio privato, contenute nelle citate deliberazioni 17 settembre e 20 novembre 1970, con gli adeguamenti derivanti dalle disposizioni dei citati regolamenti C.E.E. n. 436/71 e n. 703/71;

Nell'adunanza del 15 aprile 1971;

Ha deliberato:

1. Le condizioni di concessione dell'aiuto al magazzinaggio privato dei vini da pasto, stabilite con la deliberazione 17 settembre 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 5 ottobre 1970 e con la deliberazione 20 novembre 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 17 dicembre 1970, sono applicabili, con gli adeguamenti derivanti dai regolamenti C.E.E. n. 436/71 e n. 703/71 citati in premessa, anche al tipo di vino comune da pasto R II.

Per tipo di vino comune da pasto R II si intende il vino da pasto rosso, proveniente da uve di vitigni diversi da quelli del tipo « Portoghese » e avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 13 gradi nè superiore a 14 gradi.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1971

Il Ministro-presidente: NATALI

(4240)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione minorenni di Genova Pontedecimo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici della amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso l'istituto osservazione minorenni di Genova-Pontedecimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione minorenni di Genova-Pontedecimo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Genova.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Genova entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio primo, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 146

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Genova

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . Cap . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione minorenni di Genova-Pontedecimo indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 7 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne ne ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data . . . .

(7) Firma . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4098)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Bassano del Grappa

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici della amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Bassano del Grappa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Bassano del Grappa.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Venezia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano, a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repub-

blica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio primo, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1971
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 227

(Schema di domanda da redigersi su
carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Venezia

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . Cap . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Bassano del Grappa indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 7 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4188)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Bergamo

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici della amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Bergamo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Brescia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Brescia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia. L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, *vittoria o idoneità in* pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio primo, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale *è stato trascritto* l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale *risulti che il candidato è fisicamente idoneo* all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza *italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici*; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. Il Ministro: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1971
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 230

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Brescia

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . Cap . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Bergamo indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 7 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . il giorno
e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . (4);

g) la sua posizione in ordine agli obblighi militari, è la seguente . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data .

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4189)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cagliari

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici della amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Cagliari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cagliari.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Cagliari entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero *di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti* di prevenzione e di pena, ufficio primo, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale:

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. Il Ministro: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1971
Registro n. 14 Grazia e giustizia, foglio n. 231

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Cagliari

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . . provincia di . in via . . Cap . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cagliari indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 7 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . .

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4190)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a sedici posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a sedici posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 9 settembre 1970, avranno luogo a Roma, via Torino, 45, nei giorni 24, 25 e 26 maggio 1971, con inizio alle ore 8.

(4282)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1970, n. 25.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 14 *novembre* 1970)

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1970, n. 26.

Concessione di contributi annui regionali al comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 14 *novembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione al comune di Aosta, a carico del bilancio della regione, di contributi annui di lire quaranta milioni, per la durata di anni venti, a decorrere dal corrente anno finanziario, a titolo di intervento regionale nelle spese relative a lavori di pubblica utilità da eseguire dal predetto comune d'intesa con la giunta regionale.

Art. 2.

Il versamento dei contributi annui di cui al precedente articolo sarà approvato con deliberazioni della giunta regionale e sarà effettuato alla Tesoreria del comune di Aosta oppure, a richiesta del comune stesso, direttamente ad istituti o enti finanziatori in caso di finanziamenti concessi al comune di Aosta mediante sconto dei contributi annui regionali previsti all'articolo precedente.

Art. 3.

Al finanziamento delle spese derivanti a carico della regione dall'esecuzione della presente legge si provvederà mediante imputazione all'apposito capitolo 239 della parte Spesa del bilancio preventivo della regione per l'anno 1970 e al corrispondente capitolo di spesa da iscrivere nei bilanci di previsione della regione per i successivi diciannove anni finanziari.

Per il finanziamento della spesa di lire quaranta milioni relativa alla prima annualità di contributo regionale è approvato l'aumento da lire 120.000.000 a lire 160.000.000 dello stanziamento annuo del capitolo 239 della parte Spesa del bilancio preventivo della regione per l'anno 1970 (« Contributi al comune di Aosta per il finanziamento di spesa relative a lavori di pubblica utilità »), mediante prelievo della somma di lire quaranta milioni dal capitolo 271 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali, in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato *F* »).

Art. 4.

La giunta regionale provvederà alla adozione dei provvedimenti deliberativi necessari per l'esecuzione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 novembre 1970

DUJANY

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1970, n. 27.

Concessione di un contributo al comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1970, di mutui passivi assunti dal comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 14 *novembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione, a carico del bilancio della regione, di un contributo di centottantamilioni al comune di Aosta, a titolo di concorso finanziario della regione nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1970, di mutui passivi assunti dal comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa di lire centottantamilioni, di cui al precedente articolo, si provvede mediante stanziamento all'apposito capitolo 238 della parte Spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno 1970 della somma di lire centottantamilioni, da prelevare dal capitolo di spesa 271 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. — Spese in conto capitale. — Allegato *F* »).

Art. 3.

Il versamento del contributo di cui ai precedenti articoli alla tesoreria del comune di Aosta sarà approvato con provvedimento deliberativo di liquidazione del contributo stesso, da adottare dalla giunta regionale, con imputazione di spesa all'apposito capitolo 238 della parte Spesa del bilancio preventivo della regione per l'anno 1970.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 novembre 1970

DUJANY

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1970, n. 28.

Approvazione del conto consuntivo della regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 14 *novembre* 1970)

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1970, n. 29.

Approvazione del conto consuntivo della regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 14 *novembre* 1970)

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1970, n. 30.

Approvazione del conto consuntivo della regione per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 14 *novembre* 1970)

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1970, n. 31.

Norme concernenti il trattamento economico accessorio del personale addetto al laboratorio regionale di igiene e profilassi, di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 14 *novembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti norme concernenti il trattamento economico accessorio spettante al personale addetto al laboratorio regionale di igiene e profilassi a titolo di compartecipazione sui proventi riscossi dalla regione per analisi eseguite presso il laboratorio stesso.

Art. 2.

Le somme riscosse dalla regione per compensi relativi alle indagini di interesse privato sono destinate a vantaggio della gestione del laboratorio, detratto il 50 % che è devoluto a favore del personale addetto al laboratorio stesso, esclusi i vigili sanitari; alla ripartizione del 50 % delle predette somme si provvede in base alle seguenti quote percentuali di ripartizione, fermo restando che la quota spettante a ciascun funzionario non può eccedere la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria:

Reparto medico micrografico:

Direttore	38 %	
Coadiutore	20 %	
Assistente	13 %	
Preparatore	8 %	per ciascuno dei due preparatori
Aiuto preparatore	5 %	
Inserviente	3,50 %	per ciascuno dei due inservienti
Dattilografa	1 %	

Reparto chimico:

Direttore	28 %
Coadiutore	22 %
Assistente	18 %
Preparatore	14 %
Aiuto preparatore	10 %
Inserviente	7,50 %
Dattilografa	0,50 %

Al personale addetto al laboratorio sono devolute, inoltre, le seguenti percentuali di riparto — entro i limiti massimi della sottoindicata percentuale del solo stipendio — delle somme riscosse dalla regione per compensi di analisi derivanti da convenzioni speciali assunte con enti diversi:

Reparto medico-micrografico:

Direttore	24 %	con importo non superiore al 95 % dello stipendio
Coadiutore	14 %	con importo non superiore all'80 % dello stipendio
Assistente	11 %	con importo non superiore al 70 % dello stipendio
Preparatore	7 %	per ciascuno dei due preparatori e con importo non superiore al 50 % dello stipendio
Aiuto preparatore	5 %	con importo non superiore al 45 % dello stipendio

Inservienti	3 %	per ciascuno dei due inservienti e con importo non superiore al 40 % dello stipendio
Dattilografa .	1 %	con importo non superiore al 25 % dello stipendio

Reparto chimico:

Direttore .	21 %	con importo non superiore al 95 % dello stipendio
Coadiutore	16 %	con importo non superiore all'80 % dello stipendio
Assistente	14 %	con importo non superiore al 70 % dello stipendio
Preparatore .	10 %	con importo non superiore al 50 % dello stipendio
Aiuto preparatore	8 %	con importo non superiore al 45 % dello stipendio
Inserviente	5,50 %	con importo non superiore al 40 % dello stipendio
Dattilografa . .	0,50 %	con importo non superiore al 25 % dello stipendio

I fondi versati dal Ministero della sanità per compensi relativi ad esami sierologici e spettanti al personale del reparto medico-micrografico sono ripartiti secondo le seguenti percentuali:

Direttore	38 %	
Coadiutore	20 %	
Assistente .	13 %	
Preparatore .	8 %	per ciascuno dei due preparatori
Aiuto preparatore	5 %	
Inserviente	3,50 %	per ciascuno dei due inservienti
Dattilografa	1 %	

Art. 3.

In caso di assenze prolungate, nel complesso, oltre i trenta giorni nell'anno per causa diversa dal congedo ordinario o straordinario, le quote spettanti al predetto personale sulle sopramenzionate somme riscosse dalla regione sono ripartite, proporzionalmente alle percentuali sopraindicate, tra il personale che ha prestato servizio nel periodo considerato; ad analoga modalità di ripartizione proporzionale si provvederà in caso di vacanza di posti della tabella organica non occupati dal personale avventizio o incaricato.

Art 4.

La liquidazione delle quote spettanti al predetto personale è approvata trimestralmente con provvedimenti deliberativi della giunta regionale, salvo eventuali conguagli di somme a fine anno.

Art. 5.

I vigili sanitari hanno diritto alle percentuali di compartecipazione sui proventi delle contravvenzioni a norma delle leggi in vigore; le relative somme sono liquidate, ai sensi di legge, a cura dei competenti uffici.

Art. 6.

Le norme della presente legge hanno applicazione con effetti a decorrere dal 1° ottobre 1970; dalla stessa data sono abrogate le norme di legge e di regolamento in precedenza approvate dalla regione nella materia di cui alla presente legge.

Art. 7.

La maggiore spesa derivante dalla applicazione della presente legge — prevista in annue lire 3.500.000 — sarà imputata all'apposito capitolo 696 della parte Spesa del bilancio preventivo della regione per l'anno 1970 (« Quote di compartecipazione del personale del laboratorio ai proventi dei diritti di analisi »), e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della regione per gli anni seguenti.

Per il finanziamento e la copertura della maggiore spesa annua di lire 3.500.000 sono approvate le seguenti variazioni alla parte Spesa del bilancio preventivo della regione per l'anno 1970:

a) lo stanziamento annuo del capitolo 746 è ridotto a decorrere dal corrente anno, della somma di lire tremilionicinquecentomila;

b) lo stanziamento annuo del capitolo 696 è aumentato, a decorrere dal corrente anno, della somma di lire tremilionicinquecentomila.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 novembre 1970

DUJANY

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1970, n. 32.

Spese annue per il funzionamento dell'emoteca regionale (centro trasfusionale) istituita con legge regionale 21 luglio 1961, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 14 *novembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le spese annue per il funzionamento dell'emoteca regionale (Centro trasfusionale), istituita con legge regionale 21 luglio 1961, n. 6, sono approvate in complessive lire trentaduemilioni a decorrere dall'anno finanziario 1970 e graveranno per lire ventimilioni sul capitolo 694 e per lire dodicimilioni sul capitolo 708 della parte Spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno 1970 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione della regione per i successivi anni.

Art. 2.

Per il finanziamento e la copertura della maggiore spesa annua di lire seimilioni derivante dalla applicazione della presente legge è approvato l'aumento da lire quindicimilionicinquecentomila a lire ventimilioni dello stanziamento del capitolo 694 e da lire diecimilionicinquecentomila a lire dodicimilioni dello stanziamento del capitolo 708 della parte Spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno 1970, mediante prelievo della somma di lire seimilioni dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento — Spese correnti — Allegato *E* »).

In sede di approvazione dei bilanci annui di previsione della regione per gli anni 1971 e seguenti o in sede di approvazione di provvedimenti di variazione agli stanziamenti dei bilanci stessi, la spesa annua complessiva di lire trentaduemilioni, prevista e autorizzata per il funzionamento dell'emoteca regionale (Centro trasfusionale), sarà ripartita fra i due capitoli di spesa sopracitati del bilancio in base alle accertate necessità dei servizi e della gestione dell'emoteca.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 novembre 1970

DUJANY

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1970, n. **33.**

Assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni della regione frequentanti scuole secondarie di 2° grado di tipo non esistente in Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 14 *novembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata l'assegnazione gratuita, a decorrere dall'anno scolastico 1970-1971, dei libri di testo concernenti le materie di insegnamento per gli alunni, residenti e con iscrizione anagrafica in un comune della regione, iscritti a scuole secondarie di secondo grado di tipo non esistente in Valle d'Aosta.

Art. 2.

Le disposizioni e modalità per l'acquisto e il pagamento dei libri di testo scolastici da assegnare agli alunni di cui all'art. 1 sono approvate con deliberazioni della Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare permanente per la pubblica istruzione.

Art. 3.

La spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge, prevista in lire diecimilioni, sarà imputata al capitolo 654 (« Spese per l'assegnazione gratuita dei libri di testo e della cancelleria ») del bilancio preventivo della regione per l'anno 1970 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della regione per gli anni seguenti.

A tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire centosessantatremilioni a lire centosettantatremilioni.

Al finanziamento e alla copertura della spesa annua di lire diecimilioni si provvede mediante aumento, per la corrispondente somma, dello stanziamento annuo del capitolo 50 della parte Entrata del bilancio (« Compartecipazione sul provento I.G.E. - art. 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 ») con il già accertato aumento del gettito della compartecipazione di cui si tratta.

Art. 4.

Le spese per l'applicazione della presente legge saranno approvate, finanziate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 13 novembre 1970

DUJANY

(3596)

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1970, n. **34.**

Concessione di contributi ai comuni nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'intervento finanziario della regione nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici dei comuni della Valle d'Aosta.

L'intervento finanziario della regione si attua mediante la concessione ai comuni di contributi nella misura non superiore al 70 % delle spese di cui si tratta, riconosciute ammissibili ai sensi dei successivi articoli.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, la giunta regionale approverà, in via preliminare, i limiti massimi delle spese ammissibili a contributo per gli strumenti urbanistici relativi alle varie categorie di comuni.

Art. 3.

I contributi previsti dalla presente legge saranno concessi e liquidati con deliberazioni della giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo.

Art. 4.

Decidendo sulle domande di concessione di contributo deliberate e pervenute dai comuni, la giunta regionale determina, per ciascun comune, la spesa ammissibile a contributo, approvando, in via di massima, la misura del relativo contributo regionale previsto.

La liquidazione dei contributi ai comuni sarà approvata con deliberazioni della giunta regionale alle seguenti condizioni:

a) liquidazione di un primo acconto, pari al 40 % del contributo, ad avvenuta adozione dello strumento urbanistico da parte dei comuni con provvedimento deliberativo adottato ai sensi di legge;

b) liquidazione della somma a saldo, pari al 60 % del contributo, all'atto della definitiva approvazione dello strumento urbanistico comunale da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 5.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste ad autorizzare sino ad un importo massimo complessivo di lire 250.000.000, saranno annualmente approvate e finanziate dalla giunta regionale, entro l'importo annuo massimo di lire 70.000.000, con imputazione all'apposito capitolo di spesa 857 del bilancio preventivo della regione per l'anno 1970 (« Contributi ai comuni per lo studio e la elaborazione di piani regolatori e regolamenti edilizi »), e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della regione per gli anni seguenti.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 dicembre 1970

DUJANY

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1970, n. **35.**

Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società italiana per il traforo del Gran San Bernardo (S.I.T. R.A.S.B.).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società italiana per il traforo del Gran San Bernardo (S.I.T.R.A.S.B.), con sede in Torino, per un ammontare di spesa a carico regionale di lire centoventicinquemilioni, in seguito all'aumento del capitale sociale della predetta società approvato per il finanziamento di parte delle spese di costruzione del predetto traforo e del raccordo autostradale sul versante italiano.

Art. 2.

La spesa di lire centoventicinquemilioni per la sottoscrizione di nuovo capitale azionario, di cui al precedente articolo, grava sull'apposito capitolo 245 del bilancio di previsione della regione per l'anno 1970 (« Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società italiane per i trafori stradali alpini e di società autostradali »).

Art. 3.

L'Assessore regionale alle finanze provvederà alla liquidazione della spesa di cui al precedente art. 2, a' sensi dello statuto della Società italiana per il traforo del Gran San Bernardo (S.I.T.R.A.S.B.) e in conformità delle deliberazioni della assemblea degli azionisti e del consiglio di amministrazione della società stessa, con imputazione della spesa come previsto al precedente art. 2.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 dicembre 1970

DUJANY

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1970, n. 36.

Proroga ed aumento della garanzia fideiussoria della regione per l'anno 1971 presso istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della proroga e dell'aumento della garanzia fideiussoria della regione, per l'anno 1971, presso istituti di credito e aziende bancarie, nell'interesse ed a favore della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, s.r.l., con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive lire seicentomilioni, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della cooperativa stessa.

Art. 2.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impiego, da parte della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito e delle aziende bancarie, di trasmettere alla regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della cooperativa produttori latte e fontina della Valle di Aosta.

Art. 3.

Il Presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della giunta regionale.

Il Presidente della giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese e di introito di somme agli istituendi sottoriportati capitoli della parte *Spesa* e della parte *Entrata* del bilancio di previsione della regione per l'anno 1971, con stanziamento annuo di lire seicentomilioni, corrispondenti al capitolo 252 della parte *Spesa* e al capitolo 220 della parte *Entrata* del bilancio di previsione della regione per l'anno 1970.

Capitolo . . . . . della parte *Spesa*: « Spese per eventuali pagamenti di somme ad istituti di credito ed aziende bancarie in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta (legge regionale . . n. . .) »;

Capitolo . . . . . della parte *Entrata*: « Entrate per riscossioni di crediti verso la cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti (legge regionale . n. . .) ».

Art. 5.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte *Spesa* del bilancio di previsione della regione per l'anno 1971.

Art. 6.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente art. 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte *Entrata* del bilancio preventivo della regione per l'anno 1971.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 dicembre 1970

DUJANY

(3597)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.